

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 17094 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, ATTIVITA'

Art. 1

Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata

“Associazione Civica Agorà dei tre Comuni APS-ETS”,

abbreviato "AGORA' DEI TRE COMUNI APS - ETS".

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Polo di Piave (TV).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di San Polo di Piave non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. Essa opera principalmente nell'ambito dei tre Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave e le eventuali iniziative e manifestazioni finalizzate all'attività pubblica di raccolta fondi possono essere organizzate in qualsiasi luogo d'Italia.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo

1. La presente è una Associazione culturale libera, democratica, apolitica, apartitica, aconfessionale che fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi e sul rispetto della Costituzione Italiana nonché degli Statuti Comunali di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave sulla partecipazione sociale, in modo

f. 4



prevalente sul volontariato.

2. L'Associazione promuove la crescita umana e civile sollecitando e valorizzando la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla vita sociale e culturale, e all'impegno civico, principalmente nei territori dei tre Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave.

3. L'Associazione si riconosce nei seguenti valori fondamentali quali: la tutela dei diritti, la libertà d'espressione e di pensiero, il rispetto e la tutela d'ogni forma di diversità, lo sviluppo di una società aperta, l'autonomia e difesa delle identità locali, il diritto all'autodeterminazione, la pace tra i popoli, la giustizia sociale, l'affermazione della cultura della legalità, la democrazia partecipata e di prossimità, la solidarietà, la difesa dell'ambiente e del patrimonio storico artistico, il rispetto e la tutela delle differenze di genere, la lotta contro l'omofobia e la violenza sulle donne.

4. L'Associazione crede nell'impegno sociale e civico come servizio finalizzato al raggiungimento del bene della comunità. Si richiama al senso di responsabilità, indispensabile per costruire un mondo più giusto e più equo. Ritiene che l'unica soluzione alla crisi sociale sia l'impegno attivo per il bene comune, l'ascolto dei bisogni dei cittadini e la ricerca di risposte efficaci e condivise.

5. L'Associazione intende promuovere un metodo di lavoro che coinvolga la cittadinanza nell'espressione dei bisogni e delle scelte.

6. L'Associazione svolge la sua attività senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o

di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui alla lettera e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata di cui alla lettera v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e civici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

f. 5



legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui alla lettera w);

Art. 3

Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) riunire tutti coloro che, ispirandosi ai principi della Carta Costituzionale intendono impegnarsi a promuovere la crescita umana e civica delle comunità, allargandone gli spazi di partecipazione soprattutto fra le giovani generazioni affinché siano pienamente consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri;

b) concorrere alla formazione civica, sociale e culturale dei propri associati e della cittadinanza in genere;

c) promuovere incontri, lezioni, conferenze, convegni, dibattiti e pubbliche assemblee nonché corsi e seminari per informare e formare nel modo più corretto e completo, rendendo responsabilmente partecipi i propri soci e le cittadinanze sulle questioni di maggiore rilievo a livello mondiale, internazionale, nazionale, regionale e locale, suscitando costruttivi momenti di discussione e confronto, formulando e avanzando proposte nelle sedi ritenute più idonee;

d) promuovere, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei tre Comuni, lezioni di educazione Civica e di formazione civica e sociale in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di San Polo di Piave;

e) coinvolgere i mezzi di informazione nelle iniziative e attività che verranno realizzate e attivare inoltre propri canali di comunicazione per assicurare la più ampia ed efficace divulgazione;

2. L'Associazione potrà collaborare attivamente e in modo coordinato con altri enti non lucrativi aventi scopi e finalità attinenti al proprio e comunque potrà aderire ad

altre associazioni od istituzioni, comunque denominate o strutturate, che si propongano, anche se marginalmente gli stessi scopi.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

4. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5

Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, che aderendo alle finalità istituzionali dello stesso, intendano collaborare al loro raggiungimento.

f. 6



2. Possono essere ammessi come associati anche altre APS, e, se associate, altri ETS o enti senza scopo di lucro nel rapporto 2 (due) APS e 1 (uno) ETS o ente senza scopo di lucro.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere obbligatoriamente indicate le ragioni e le motivazioni che ispirano ed inducono il richiedente a volersi associare; oltre a ciò, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Unici requisiti richiesti, con esclusione di qualsiasi discrezionalità nella decisione del Consiglio Direttivo, sono quelli di cui al superiore art. 3. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30

(trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) ottenere le facilitazioni eventualmente deliberate in occasione di

f. 7



manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

f) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) partecipare fattivamente alla vita dell'Associazione;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5. Con deliberazione del Consiglio Direttivo sono dichiarati soci dell'Associazione tutti i cittadini che abbiano fatto corrispondente formale richiesta di ammissione, fermo quanto precisato all'art. 6.

6. I soci si distinguono in soci ordinari, soci familiari, soci sostenitori, soci

giovani e soci benemeriti.

7. Sono **Ordinari** i soci di età maggiore di anni trenta che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono **Familiari** i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni trenta. Chi chiede l'iscrizione a Socio Familiare deve indicare il nominativo del Socio Ordinario con il quale convive e il relativo grado di parentela. Il versamento della quota di iscrizione annua deve essere effettuato al Segretario la prima volta all'atto dell'iscrizione e quindi, ogni anno, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Sono **Sostenitori** i Soci che oltre alla quota ordinaria, abbiano erogato contribuzioni straordinarie a partire da un minimo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sono **Giovani** i soci di età compresa tra i sedici e i trent'anni; essi versano una quota d'iscrizione ridotta stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono **Benemeriti** i Soci che contribuiscono, in modo particolare, a sostenere, moralmente e materialmente, l'attività dell'Associazione.

In ogni caso, la disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti i soci, con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa di due annualità consecutive. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio. L'associato

f. 8



decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

c) Decesso. Il rapporto associativo non è trasmissibile mortis causa.

2. L'associato può inoltre essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) indegnità, per comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

d) aver arrecato all'Associazione danni materiali e/o morali di significativa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 9

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale nell'osservanza di quanto previsto dal DM 6.10.2021 del Ministero dello Sviluppo economico.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Art. 10

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

ART. 11

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente, il Vicepresidente e un Vicepresidente Vicario;

- Il Segretario

- il Consiglio Direttivo;

- il Tesoriere;

- l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore,

- il Revisore Legale dei Conti obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

- il Collegio interno dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di

controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

composizione, modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati

e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ove prevista.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse non più di due deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente, o nel caso in cui questi non vi provveda, il Vicepresidente, o, nel caso in cui anche quest'ultimo non vi provveda, il Vicepresidente Vicario deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente, il Vicepresidente o il Vicepresidente Vicario non provvedano alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve

procedere in loro vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Se gli Amministratori non vi provvedono, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Treviso.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera spedita ovvero consegnata ovvero inviata via telefax o posta elettronica al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione ed accessibile da parte di tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente Vicario; in assenza di entrambi i Vice Presidenti da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato dall'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- i) deliberare sugli argomenti attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente

costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla nomina e i poteri del o dei liquidatori e su quant'altro demandato dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria adotta le sue deliberazioni con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 15

L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel Libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale eventualmente prevista.

Il diritto di voto per gli associati minorenni spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le

persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 (sette) membri a 11 (undici) membri effettivi, secondo quanto stabilito dalla stessa Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, la persona soggetta a liquidazione giudiziale o a fallimento, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri membri effettivi con diritto di voto durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza secondo

le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo sarà presieduto dal Vicepresidente Vicario; in assenza di entrambi i Vice Presidenti, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere dell'Associazione e un Vicepresidente Vicario;

- d) cooptare nel proprio seno, a titolo consultivo, senza diritto di voto, altri membri scelti fra gli Associati ritenuti particolarmente utili nello svolgimento di alcune specifiche attività;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti e codici interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare per le varie categorie;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni e dalla legge;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- o) redigere i bandi di concorso, relativi a eventuali borse di studio che venissero istituite.

Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall'organo di

amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri effettivi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19

Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo,

d) svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. In

caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, questi è sostituito dal Vice-Presidente Vicario.

Art. 20

Segretario

Il Segretario, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, predispone le richieste di contributo e altri documenti da sottoporre alla firma del Presidente, prepara le relative note e la documentazione necessaria al Presidente in occasione delle sedute del Consiglio Direttivo e, in altre analoghe circostanze, tiene costantemente aggiornato il Presidente e il Consiglio Direttivo sull'attività e le connesse problematiche che vi si presentano, avanza proposte e soluzioni, recepisce e dà esecuzione alle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo in tutte le loro funzioni e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 21

Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità sociale.

Art. 22

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, c.2 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, il quale potrà esercitare tutti i compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e dalla legge in materia.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 24

Collegio interno dei Revisori dei Conti

Fino al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, co.2 del D.Lgs n.117/2017, opera il Collegio interno dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci tra gli associati. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta all'anno, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.

I Revisori dei Conti partecipano, comunque senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Essi sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 25

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci tra gli associati. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere, con esclusione di ogni altra giurisdizione e salve le competenze di legge, eventuali controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione; nella veste suddetta, essi giudicheranno inappellabilmente quali amichevoli compositori, senza formalità di

procedura.

Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, i Probiviri sono invitati a partecipare, comunque senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. I Probiviri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

TITOLO V – ENTRATE, PATRIMONIO E SUA DEVOLUZIONE

Art. 26

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio. Il patrimonio – comprensivo di eventuali utili/avanzi di gestione, riserve, fondo di garanzia etc. - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' comunque vietato distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28

Entrate
L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e da altre norme competenti in materia.
TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI - LIBRI- BILANCIO
Art. 29
Esercizio Sociale
L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.
Art. 30
Bilancio
L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno secondo le modalità stabilite dal Codice del Terzo settore o dalla legge in materia.
Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando istituito.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.
Art. 31

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri organi sociali se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- ogni altro libro previsto obbligatoriamente dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

F.to Mara Ester Masetto

F.to Stefano Manzan (L.S.)

*Copia che il sottoscritto Stefano Manzan Notaio in Motta di Livenza attesta conforme all'originale,
firmato ai sensi di legge e conservato tra i suoi rogiti, stesa su otto fogli e rilasciata in carta semplice,
esente da imposte di registro e di bollo come in epigrafe meglio precisato, ad uso della parte.*

Oderzo, li 17 (dieciante) gennaio 2025 (duemilaventicinque).

